

# QUESTIONI MORALI

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I

E' lecito volere la riparazione di un danno recato da un individuo, senza la più piccola colpa? (1).

R. 1. Sententia (Gury, Palmieri I, 661), quae probabilior apparet, affirmat absolute requiri culpam theologicam (ad inducendam restitutionis obligationem pro damno, illato rei alienae, quae detinebatur ex contractu aliquo, v. gr. locationis, depositi vel commodati). quia non sufficit culpa juridica... nisi speciale pactum intercesserit. Anche il « De Lugo » (Disp. 8, n. 100) quantunque ammetta, che senza colpa vi possa essere obbligo di riparare per una colpa lieve o lievissima o per un patto o per l'intervento delle leggi, dice che simile obbligo non vi è « spectato solo naturali jure ». Si veda da chi vuol approfondire l'analisi, quello che è detto nel « Gury-Palmieri » citato ed è preso dal De Lugo: « Secluso oblivionis aut inadvertentiae casu (in quo citra theologicam culpam, saltem gravem, restitutionis obligatio nulla adest in foro conscientiae ante judicis sententiam), numquam contingat adesse restituendi obligationem ex culpa juridica, quae cum culpa theologica, et quidem pari ad onus imponendum, gravi scilicet, non coniungatur: ratio quia negligentia in suscepto officio rem alienam custodiendi ex genere suo mortalis culpa est ».

Per sè senza una colpa teologica, non vi è obbligo di riparazione: « Piscetta-Gennaro » v. III, n. 348. Interviene la legge civile. E in massima bisogna rispettare la sentenza del giudice: « Fere communis et verior doctrina tenet leges hujusmodi (quae jubent sarcire damnum illatum) fundari in praesumptione culpae civilis, eoque spectare, ut homines efficiant cautiore: ideo post sententiam judicis adesse etiam in foro conscientiae obligationem restituendi », ivi n. 349.

2. Ma posso dunque ricorrere al giudice quando il dannificatore non commise la minima colpa? (fuori del caso di un contratto formale)?

Anche il Codice Civ. Ital. art. 1153 toglie la responsabilità a certe persone (che propriamente l'avrebbero in riguardo ad altre persone), quando provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

(1) *Rivista*, giugno p. 388.

Il Lehmkuhl (Casus, 4 ed I n. 669-70) fa il caso di un cane, che si era allontanato dal padrone: il padrone incontratosi con un altro cane e credendolo il suo, adirato, lo ammazza. Il padrone dell'ammazzato ne vuole il prezzo. E risponde, che se il padrone del cane non sospettò neppure dell'errore, non agì ingiustamente e non è tenuto ai danni. Se soggettivamente è scusato, ma era facile a rilevarsi la differenza fra i due cani e il giudice secondo le leggi lo avesse condannato all'indenizzo « haec obligatio etiam in conscientia sustineri debet »: pare voglia dire, che se la differenza non si poteva rilevare, in coscienza non valeva la sentenza: quindi non era giusto provocarla.

Da ultimo il Ballerini (Opus. Th. Mor. III n. 114 p. 232) dice esplicito: (e sia la conclusione pratica): « Omnes supponunt et tenent, neminem, « regulariter loquendo » teneri ad restitutionem ob damnum, quod secutum fuerit absque ulla culpa sive juridica, sive theologica. Intellige, quod neque ex iudicis sententia ad restitutionem tenetur in conscientia et si damnaretur v. gr. ad mulctam posset uti occulta compensatione. Dixi « regulariter », quia unus assignatur casus, in quo absque ulla culpa obligatur lege positiva ad restituendum v. gr. pro damno quod animal tuum alicui intulit vel percutiendo vel segetes pascendo. (e prosegue portando le fonti di quest'ultima asserzione), però post sententiam iudicis, come molti vogliono anche in questo caso.

So che nel mondo dei giuristi vi è la tendenza ad ammettere la responsabilità civile dell'individuo totalmente infermo di mente o di chi per lui. Potrei dire a lungo (più o meno bene), ma mi manca lo spazio: per il nostro caso basta il detto fin qui.

## II

A che sia tenuto un teste, che in buona fede depose il falso in giudizio con danno altrui (2).

R. 1. « Testis qui falsum ex errore vel inadvertentia testatus est, tenetur ex iustitia ad impedienda damna, quae inde in alium oriri possunt: non tenetur tamen cum proprio incommodo gravi. Ideo ad damnum huiusmodi reparandum numquam obligatur, nisi illud impedire cum posset, gravi culpa theologica omisit ». Geuicot-Salmans, II, 18. Segue questa da ciò, che si afferma, quando si tratta delle condizioni richieste a costituire l'obbligo della riparazione.

Chi fu causa, anche incolpevole, è tenuto per giustizia, senza suo danno grave, a far sì che la sua azione non continui a nuocere. Chi non fu causa, ma solo occasione (p. es. io fui malinteso dagli interlocutori per causa loro) è tenuto per carità, quindi anch'egli, (come si dice di chi fu causa incolpevole e molto più) è tenuto « senza suo danno », ad impedire l'effetto dannoso.

(1) Rivista, ivi.

Nel « *Monitore Ecclesiastico* » vol. 17 (1905) p. 226-30, si dice che, alcuni autori, p. es. il Sanchez ammette l'obbligo di sola carità nel teste, che in buona fede depose il falso a danno dei terzi. Dopo tante buone ragioni in contrario il « *Monitore* » non istà col Sanchez: e ben sia. Ritieni però che S. Alfonso non rifiuti il Sanchez, il Gury gli sia favorevole, come pure il Lehmkuhl, Orbene: S. Alfonso pare più generico e indulgente al lib. IV n. 269; ma è più preciso al lib. III n. 993 e 994; ove dice che chi diffamò senza colpa « *tenetur* » riparare, però « *sine suo notabili incommodo* »: però è tenuto per giustizia: e che così Egli intenda si deve dedurre dall'altro caso che in questo numero arreca, nel quale un individuo solo per errore degli uditori fosse stato mal inteso: dire, che deve far capire le cose, non *ex justitia siquidem non ejus actio, sed error audientium causa fuit damni injusti*.

Il Gury I n. 662 q. 3, 3° « *qui errore aliquid grave contra famam alterius dixit, tenetur postea, cognito errore, illum corrigere; et ni faciat, peccat graviter et obligatur ad reparationem omnium damnorum* ».

Il Lehmkuhl così si esprime nelle *Instit.* (ed. XI) I n. 982 « *qui sciens falsum dixit, per se tenetur, cum pari damno suo damnum alterius innocentis impedire... qui inculpabiliter... ad tantum damnum subeundum non tenetur. E altrove (n. 1156.3) parlando di danni cagionati, dice: « Quodsi — colui che incolpevolmente pose la causa del danno altrui — facile potest damnum a sua actione aliter oriundum impedire, sed negligit, hac negligentia peccat contra justitiam, idque per se graviter: quo fit, ut, si gravi negligentia hoc suum officium omiserit, jam ex actione seu potius omissione graviter culpabili et injusta damnum non impeditum, reparare teneatur* ».

Così l'opinione del Genicot recata in principio rimane la « *communis* ».

#### CASI DA STUDIARE

1. Alcuni sacerdoti in cura d'anime, accompagnano i loro fedeli ad un pellegrinaggio in altra diocesi: giunti qua parecchi fedeli domandano di confessarsi da loro. Quid?

2. Tizio sale su un treno senza biglietto, come fece altre volte, intendendo di frodare il biglietto, cioè di non pagarlo. Per un incidente gravissimo egli viene danneggiato gravemente: domanda e riceve l'indennizzo di molte migliaia di lire. (duplice supposizione: che la società ferroviaria scopra o che non rilevi che egli mancava di biglietto).

**Mons. Dott. CARLO GORLA**

*Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano*